

IDENTIFICAZIONE DEI CANI: DAL TATUAGGIO AL MICROCHIP

Un legame antichissimo

Secondo gli studi e le ricerche intrapresi da etologi e cinologi, le basi della relazione uomo-cane furono gettate circa 12 mila anni orsono.

Con il trascorrere dei millenni, tuttavia, le motivazioni che hanno caratterizzato e caratterizzano il legame tra la nostra specie e quella canina hanno subito graduali quanto significative modificazioni: il cane, da animale selvatico, è così diventato domestico, per assumere poi il ruolo di animale da compagnia.

Anche la più moderna definizione di animale d'affezione (implicante la capacità di dare e ricevere affetto), che è successivamente seguita a quella di animale da compagnia, per molti non è oggi più adeguata, tant'è vero che si preferisce chiamare il cane "animale familiare", a testimonianza di come questa specie venga attualmente considerata alla stregua di un vero e proprio membro della famiglia umana.

In Italia i cani sono poco meno di sette milioni: una cifra indubbiamente ragguardevole, che dimostra come la maturazione del legame uomo-cane abbia coinvolto anche i nostri connazionali.

La presenza di una popolazione canina sempre più importante dal punto di vista aritmetico ha indotto, per diversi motivi, le autorità competenti a istituire un'anagrafe nazionale, in modo da avere sotto controllo il numero dei cani e dei loro padroni.

Che cosa dice la legge

La Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 281/991), approvata il 14 agosto 1991, stabilisce che chi possiede un cane deve denunciarne obbligatoriamente la detenzione.

L'articolo 3 invita le regioni a disciplinare con una legge propria l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeresi mediante tatuaggio indolore.

Chi adotta o acquista un cane, dunque, ha l'obbligo di recarsi entro un certo periodo di tempo (generalmente due settimane, mentre per i cuccioli c'è di norma tempo fino al

terzo mese di vita) presso gli uffici preposti per sporgere regolare denuncia e iscrivere l'animale all'elenco nazionale.

Al momento dell'iscrizione viene attribuito all'animale un codice alfanumerico (per certi versi simile a una targa automobilistica), che deve essere poi tatuato, secondo le modalità previste, entro sei mesi.

Il mancato adempimento delle citate disposizioni comporta per il proprietario negligente il pagamento di un'ammenda.

L'articolo 5 sentenza, infatti, che chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe nazionale o, avendolo iscritto, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Leggermente diverso è il caso dei cani iscritti, tramite l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, ai Libri Origine Italiani: in una simile eventualità, infatti, la denuncia e l'assegnazione del codice sono pressoché automatici, anche se al proprietario spetta poi il compito di notificare comunque l'iscrizione e l'avvenuto tatuaggio presso gli uffici facenti capo al Ministero della Sanità.

Il problema del randagismo

Una delle finalità della legge 281/991 è la prevenzione del randagismo canino, un problema che nel nostro Paese è ancora piuttosto sentito.

Secondo recenti stime, infatti, in Italia verrebbero abbandonati ogni anno circa 350 mila cani, di cui 13 mila solamente in Lombardia.

Di questi animali, l'80% è destinato a morte sicura, mentre al restante 20% tocca, per un periodo più o meno lungo, la reclusione presso un canile municipale o un centro privato di raccolta.

Una piccola minoranza dei cani abbandonati riesce, prima ancora di venire ospitato in un rifugio per trovatelli, a trovare immediatamente una nuova famiglia oppure si organizza in branchi di cani rinselvatichiti ed è costretta a una vita di stenti, ormai del tutto innaturale per una specie abituata a ben altre condizioni esistenziali.

È poi doveroso sottolineare che la presenza di animali abbandonati sulle strade nazionali provoca annualmente circa 4 mila incidenti stradali.

Il problema è dunque certamente preoccupante, anche perché negli ultimi anni si è registrato un incremento dei dati (+10% annuo), al quale enti pubblici e privati, aziende e

istituzioni stanno cercando di porre un freno.

L'istituzione dell'anagrafe canina nazionale e l'obbligo del tatuaggio, in realtà, non hanno dato i risultati sperati: i cani iscritti, infatti, raggiungono una percentuale relativamente bassa rispetto al totale e il metodo di identificazione necessita probabilmente di essere perfezionato.

L'esecuzione del tatuaggio

Per eseguire il tatuaggio ci si può rivolgere al Servizio di Medicina Veterinaria dell'Asl di residenza o a qualunque medico veterinario libero professionista autorizzato.

Il tatuaggio può venire effettuato mediante pinza o dermografo.

Nel primo caso viene messa in atto la punzonatura della faccia interna di uno dei due padiglioni auricolari: si tratta di un'operazione dolorosa ma rapida, utilizzata per lo più negli allevamenti su animali molto giovani.

Il dermografo, invece, è una sorta di penna da cui escono ritmicamente – comandati da un pedale elettrico – degli aghi preventivamente imbevuti nell'apposito inchiostro: la procedura, più lenta e indaginoso, prevede la scrittura manuale dell'intera sigla alfanumerica sulla faccia interna della coscia destra e implica quindi che il cane venga fatto sdraiare per una decina di minuti circa sul fianco destro.

Entrambe le metodologie applicative possono richiedere la sedazione dell'animale, utile per mantenerlo fermo e per eliminare il disagio e il fastidio che l'operazione può per esso comportare.

Il medico veterinario che ha eseguito il tatuaggio provvede infine a stilare una certificazione ufficiale, che il proprietario del cane deve trasmettere all'anagrafe canina nazionale, al fine di comprovare l'avvenuto adempimento degli obblighi legislativi.

Pro e contro del tatuaggio

Molti proprietari di cani considerano il tatuaggio come un problema o un obbligo cui farebbero volentieri a meno.

Si tratta, invece, di un intervento di importanza fondamentale in caso di situazioni quali furti o smarrimenti, in quanto la presenza del codice tatuato permette di risalire immediatamente e infallibilmente al proprietario del cane, evitando così spiacevoli conseguenze.

Senza contare che l'iscrizione dell'animale all'anagrafe e l'esecuzione del tatuaggio rappresentano un gesto di importante responsabilità civica, anche alla luce di quanto è stato esposto a proposito del problema del randagismo canino.

La pratica del tatuaggio, tuttavia, ha dei limiti abbastanza evidenti.

In primo luogo, si tratta di una procedura non semplice dal punto di vista esecutivo.

Secondariamente, si verifica con una certa frequenza che la sigla alfanumerica impressa tenda con il trascorrere del tempo a sbiadire o a cancellarsi, risultando difficile da leggere.

Infine, la ricrescita del pelo sulla parte obbliga comunque nella maggior parte dei casi a rasare l'area per verificare la presenza del tatuaggio e la sua effettiva leggibilità, operazione non sempre agevole, soprattutto quando si ha a che fare con un animale trovato e come tale spesso spaventato o stressato.

Una soluzione innovativa: l'inoculazione del microchip

In molti Paesi stranieri la pratica del tatuaggio è stata ormai abbandonata a favore dell'inoculazione sottocutanea di un microchip.

Quest'ultimo non è altro che un piccolo dispositivo della lunghezza di 13 mm e della larghezza di 2.1 mm, che viene immesso sotto la pelle dell'animale.

Le caratteristiche del microchip sono uguali in tutto il mondo e ciò lo rende conforme alle norme ISO.

Grazie a specifici lettori (ne esistono di diversi tipi, anche portatili) è così possibile apprendere numerose informazioni: le 15 cifre che il minuscolo dispositivo porta dentro di sé, infatti, permettono di conoscere il Paese di origine dell'animale, il codice identificativo dell'azienda che ha prodotto il transponder medesimo, l'identificazione del soggetto (con eventuali altri dati aggiuntivi, per esempio sul suo stato di salute) e del proprietario cui fa capo.

La tecnica d'inoculazione è assolutamente indolore ed è del tutto assimilabile a un'iniezione sottocutanea praticata con una siringa.

In definitiva, dunque, tale sistema si rivela, rispetto al tatuaggio, molto più sicuro, facile da attuare, innocuo e inalterabile nel tempo.

Si può per certi versi affermare che il microchip diventi una sorta di passaporto elettronico, che consente di

individuare con certezza tutte le informazioni disponibili sull'animale, comprese quelle sanitarie: nei soggetti adibiti alla riproduzione, per esempio, è possibile controllare se sono portatori di malattie genetiche o verificarne comunque la reale provenienza.

Naturalmente, però, il ricorso a una simile procedura presuppone l'esistenza di banche dati informatizzate, che devono essere costantemente aggiornate a livello nazionale o quanto meno regionale.

La situazione in Italia

Già da diversi anni, ormai, si parla di un adeguamento della Legge 281/991, in modo da sostituire definitivamente l'identificazione degli animali tramite tatuaggio con quella mediante microchip.

Al momento attuale solo la regione Emilia Romagna, pioniera in tal senso in Italia, ha provveduto a emanare, in data 7 aprile 2000, la **Legge Regionale n. 27 per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina**, che ha come fine ultimo la prevenzione del randagismo.

Tale disposizione, oltre a istituire l'obbligatorietà dell'anagrafe canina, invita tutti i comuni a provvedere alla registrazione dei codici di identificazione dei cani (con tutti i dati inerenti le generalità di ogni singolo animale e del suo proprietario), sottolineando come l'identificazione in questione debba avvenire tramite introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento (tatuaggio elettronico), che consente in qualunque momento agli organi competenti di controllo di risalire ai legittimi proprietari in caso di smarrimento o abbandono dell'animale e di verificarne le condizioni di salute e benessere, in osservanza anche alle norme di igiene generale della società in cui l'animale vive.

Sull'esempio dell'Emilia Romagna, altre regioni italiane si stanno muovendo per modificare la normativa nazionale, sulla base della facoltà di disciplinare, mediante provvedimenti legislativi regionali, l'istituzione dell'anagrafe e le modalità di iscrizione e di esecuzione dell'identificazione.

In campo felino, poi, è importante mettere in evidenza che la Federazione Italiana Associazioni Feline (la cui attività è equiparabile a quella svolta in ambito canino dal precedentemente citato Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) ha già reso obbligatoria da alcuni anni a questa parte l'identificazione mediante microchip dei gatti (per i quali, peraltro, non esistono obblighi legislativi imposti dal

Ministero della Sanità) iscritti nei suoi registri.

La speranza è che si arrivi al più presto all'unificazione delle metodologie applicative e interpretative, nell'interesse degli animali, dei proprietari, degli addetti ai lavori e, in definitiva, dell'intera comunità.

Una proposta del Parlamento Europeo

A conclusione di quanto illustrato a proposito dei metodi di identificazione degli animali, può essere utile aggiungere che la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha recentemente proposto una normativa che, se approvata, privilegerà entro pochi anni il microchip come unico metodo riconosciuto di identificazione degli animali domestici nell'ambito dell'Unione Europea.

Il tatuaggio, dunque, potrebbe essere del tutto accantonato e dimenticato entro otto anni: un periodo di tempo ragionevole per consentire a tutti i Paesi aderenti (tra i quali, soprattutto, la Francia riconosce solo il tatuaggio, anche in seguito alle polemiche suscitate dalle associazioni protezioniste, che considerano il transponder un corpo estraneo) di adeguarsi alle nuove disposizioni comunitarie.

I parlamentari europei hanno sottolineato che l'uso ufficialmente riconosciuto del microchip contribuirebbe anche alla lotta contro il traffico illecito di animali d'affezione.

Tale proposta deve tuttavia essere ancora esaminata in dettaglio dai paesi membri, nel corso di riunioni e dibattimenti futuri.